

**TRIBUNALE CIVILE DI FERMO**

**- Sezione Lavoro -**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**PER: PECCI VALENTINA**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Lanciotti e Marco Tomassini **PEC** [giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it](mailto:giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it)  
e [marco.tomassini@ordineavvocatifermopec.it](mailto:marco.tomassini@ordineavvocatifermopec.it);

*Ricorrente*

**CONTRO:**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro in carica**, c.f. 80185250588, con sede in 00153 ROMA, V.le Trastevere n. 76/A;
- **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (U.S.R.) – Direzione Generale, in persona del Direttore Generale p.t.** c.f. 80007610423, con sede in 60100 ANCONA (AN), via XXV Aprile n. 19;
- **Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”, in persona del Dirigente Scolastico p.t.**, C.F. 90055060447, con sede in 63821 Porto Sant’Elpidio (FM), Via Fontanella n. 2;

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in 60100 Ancona, Piazza Cavour n. 29, presso la quale sono *ex lege* elettivamente domiciliati, **PEC** [ads.an@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.an@mailcert.avvocaturastato.it);

*Resistenti*

**E NEI CONFRONTI DI:** tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA dell’Ambito Territoriale di Ascoli Piceno – Fermo e di coloro i quali hanno presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi della Provincia di Ascoli Piceno per



l'a.s. 2021/2022.

\* \* \* \* \*

I sottoscritti Avv.ti Giovanni Lanciotti (c.f. LNCGNN64A28G920C) e Marco Tomassini (c.f. TMSMRC76D18D542F) entrambi del Foro di Fermo, che rappresentano e difendono, giusta procura speciale allegata al presente atto, la sig.ra **PECCI VALENTINA**, nata a Roma il 20.01.1973 e residente a Porto San Giorgio (FM) in Piazza A. Manzoni n. 7, c.f. PCCVNT73A60H501O, elettivamente domiciliati in Fermo, presso e nel loro Studio Legale sito in C.so Cefalonia n. 46, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di **fax 0734.229950** e agli **indirizzi P.E.C.** [giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it](mailto:giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it) e [marco.tomassini@ordineavvocatifermopec.it](mailto:marco.tomassini@ordineavvocatifermopec.it), ricorrono ed espongono quanto segue.

### IN FATTO

- 1) In data 25.10.2017 la Sig.ra Pecci presentava, presso l'ISC "Nardi" di Porto San Giorgio, domanda, acquisita al prot. n. 9897 – Mod. D1, di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2019, per il profilo professionale di assistente amministrativo (AA), assistente tecnico (AT) e collaboratore scolastico (CS) (**Doc. n. 1**).
- 2) Secondo quanto previsto dal **D.M. n. 640 del 30.08.2017** e, precisamente, dall'**art. 7, c. 3**, in seguito alla presentazione della domanda, l'aspirante veniva inserita nelle graduatorie in virtù dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda stessa, essendo rimandati, ai sensi del successivo **c. 5**, all'atto del conferimento del primo incarico, i



controlli, da effettuarsi “*tempestivamente*” da parte del Dirigente Scolastico, afferenti alla convalida dei medesimi e del relativo punteggio attribuito (**Doc. n. 2**).

- 3) In virtù dell’inserimento nelle predette graduatorie, l’odierna ricorrente veniva individuata quale destinataria della prima proposta di contratto, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, in data 18.10.2018, allorché veniva assunta presso IST TEC Commerciale e per Geometri I.T.E.T. “Carducci/Galilei” di Fermo, con decorrenza dal 18.10.2018 al 29.03.2019, per 24 ore settimanali (**Doc. n. 3**).
- 4) Al primo incarico a tempo determinato, seguiva la stipula di altri contratti e precisamente:
  - con riferimento all’a.s. 2018/2019, un secondo contratto stipulato sempre presso IST TEC Commerciale e per Geometri I.T.E.T. “Carducci/Galilei” di Fermo, con decorrenza dal 20.10.2018 al 13.11.2018, per 12 ore settimanali (**Doc. n. 4**) e un altro contratto, stipulato presso I.S.C. “Rita Levi Montalcini” di Porto Sant’Elpidio, con decorrenza dal 05.11.2018 al 30.06.2019, per 36 ore settimanali (**Doc. n. 5**);
  - con riferimento all’a.s. 2019/2020, il contratto stipulato ancora presso I.S.C. “Rita Levi Montalcini” di Porto Sant’Elpidio, con decorrenza dal 21.09.2019 al 30.06.2020, per 30 ore settimanali (**Doc. n. 6**);
  - con riferimento all’a.s. 2020/2021, n. 3 contratti stipulati ancora presso I.S.C. “Rita Levi Montalcini” di Porto Sant’Elpidio, con decorrenza complessiva dal 12.09.2020 al 30.06.2021, per 30 ore



settimanali (**Doc. n. 7, 8 e 9**).

- 5) A convalidare il punteggio dell'odierna ricorrente in graduatoria per il triennio 2018/2021 provvedeva l'I.C.S. "Rita Levi Montalcini" con **decreto del 28.02.2019, prot. 1716 (Doc. n. 10)**, attribuendo alla medesima nello specifico i seguenti punteggi:
- Assistente Amministrativo (AA) punti **11,38**;
  - Assistente Tecnico (AT) punti **9,88**;
  - Collaboratore Scolastico (CS) punti **10,61**.
- 6) In data 14.04.2021 la ricorrente presentava, secondo quanto disciplinato dal **D.M. n. 50 del 03.03.2021 (Doc. n. 11)**, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024, all'uopo confermando i titoli posseduti e già indicati nella domanda di inserimento del precedente triennio, nonché dichiarando i titoli di servizio medio tempore maturati in forza dei contratti di lavoro stipulati, sopra indicati (Doc. n. 12).
- 7) Al contempo, secondo quanto previsto dai bandi di concorso pubblicati dall'USR Marche per l'a.s. 2020/2021 ex O.M. 23.02.2009 n. 21 (**Doc. n. 13**), in data 06.05.2021 la ricorrente presentava altresì domanda di inserimento nella Graduatoria Permanente ATA 24 Mesi per la provincia di Ascoli Piceno, valida per le assunzioni in ruolo e per il conferimento di supplenze al 31 agosto o 30 giugno su posti residui, per il cui inserimento occorre aver maturato un'anzianità di almeno due anni di servizio, anche in questa sede dichiarando i propri titoli di accesso e di servizio, come maturati in seguito all'inserimento nelle



graduatorie di circolo e di istituto e alle conseguenti convocazioni per incarichi a tempo determinato di cui ha contratti di lavoro stipulati e sopra indicati (**Doc. n. 14**).

- 8) Senonché, inaspettatamente, con **decreto del 23.06.2021, prot. 0005474**, che con il presente ricorso si impugna, l'I.C.S. "Rita Levi Montalcini" disponeva, a distanza di oltre 2 anni dal decreto di convalida del 28.02.2019, prot. 1716, la **rettifica del punteggio** riconosciuto alla ricorrente, **limitatamente al profilo di CS** (collaboratore scolastico), decurtando il punteggio pari a 1,00 riconosciuto e attribuito per l'attestato di qualificazione professionale Corso Programmatore, valevole solo per i profili di AA e AT, per i quali veniva invece confermato il punteggio attribuito: premetteva infatti l'I.C.S. che, con nota prot. n. 5443 del 22.06.2021, l'I.C.S. "Nardi" aveva rilevato l'errata convalida di punti 1,00 per il predetto titolo con riferimento al profilo di collaboratore scolastico (**Doc. n. 15**).
- 9) Contestualmente alla rettifica del punteggio afferente al profilo CS, il predetto decreto disponeva altresì che il servizio prestato dalla ricorrente per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 veniva "dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio", poiché, *"da un controllo degli atti effettuato [...] è emerso che solo per il corrente a.s. 2020/2021 avrebbe comunque avuto diritto a conseguire l'incarico [...]"*.
- 10) Poiché, per quanto specificato in riferimento al servizio prestato, il



suddetto decreto di rettifica determinava la perdita dei titoli di servizio maturati per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, con istanza del 25.06.2021, prot. n. 000514, l'odierna ricorrente chiedeva al Dirigente Scolastico dell'I.C.S. "Rita Levi Montalcini" il riconoscimento della piena validità di tutti gli anni di servizio prestato, rilevando come l'errata attribuzione di punteggio al profilo di CS non fosse a lei in alcun modo addebitabile, bensì esclusivamente imputabile ad un errata valutazione dei titoli da parte della scuola capofila che aveva proceduto alla convalida del punteggio attribuito (Doc. n. 16).

- 11) Infatti, il riconoscimento del servizio prestato, solo in termini di fatto e non di diritto, penalizzava gravemente l'odierna ricorrente, la quale peraltro, poche settimane prima, aveva inoltrato le domande di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 (**Doc. n. 12 cit.**) e di inserimento nella Graduatoria Permanente ATA 24 Mesi per la provincia di Ascoli Piceno, valida, quest'ultima, per le assunzioni in ruolo e per il conferimento di supplenze al 31 agosto o 30 giugno su posti residui (**Doc. n. 14 cit.**), indicando, in entrambe le domande, i due anni di servizio maturati ed improvvisamente non più riconosciuti.
- 12) Il disconoscimento, in termini di diritto, dei due anni di servizio comporta, a danno della ricorrente, la perdita dei relativi punteggi (con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto) e, soprattutto, l'esclusione dalla Graduatoria Permanente ATA 24 (per il cui inserimento occorre aver maturato un'anzianità di almeno due anni di servizio), valida per le assunzioni in ruolo.



13) Poiché l'istanza avanzata dalla ricorrente risulta, ad oggi, inevasa, è concreto ed attuale l'interesse della stessa a proporre ricorso, in via d'urgenza, dinanzi al codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, territorialmente competente in virtù dell'ultima sede di servizio della sig.ra Pecci (I.S.C. "R. Levi Montalcini" di Porto Sant'Elpidio), per i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

#### ***A. Sulla giurisdizione dell'A.G.O.***

Preliminarmente, in ordine alla giurisdizione del Giudice del Lavoro sulla materia oggetto della presente controversia, si richiama la consolidata giurisprudenza in tema di collocamento in graduatoria del personale della scuola, secondo la quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (S.U. 16756/2014).

#### ***SUL FUMUS BONI IURIS***

##### ***A) Illegittimità del decreto di rettifica in punto di disconoscimento del servizio ai fini giuridici per violazione dell'art. 7, c. 7, D.M. 640/2017***

A.1) Il decreto di rettifica oggetto di causa dispone che, *“ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 DM 640/2017 il servizio prestato dalla sig.ra Pecci per l'a.s. 2018/19 [...] e per l'a.s. 2019/20 [...] sulla base di erroneo punteggio è dichiarato come prestato di fatto e non diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”*.

A.2) Ebbene, la norma richiamata (art. 7 D.M. n. 640/2017) prevede invero al **c. 7** che *“conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente – vale a dire “in caso di mancata convalida [...] ovvero ai fini*



della rideterminazione dei punteggi” – l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili o sulla base di dichiarazioni mendaci [...] sarà [...] dichiarato prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.

A.3) Dalla lettura del dettato normativo si evince dunque chiaramente che, nel caso di specie, non si rientra nell’ipotesi di riconoscimento del servizio come prestato solo di fatto e non di diritto, poiché, il decreto di rettifica, non è dovuto, né all’assenza del titolo di studio richiesto, né, tanto meno, a dichiarazioni mendaci rese dall’aspirante, odierna ricorrente,

A.4) Ed invero, si tenga conto del fatto che, detta rettifica – peraltro corretta nel merito relativo alla decurtazione di punti 1,00 per il profilo CS, con riferimento al quale il titolo dichiarato di “Corso Programmatore” non dava diritto al riconoscimento del punteggio – non è dovuta ad un’errata dichiarazione e/o indicazione della sig.ra Pecci all’atto della presentazione della domanda di inserimento in graduatoria, poiché, il predetto titolo è stato dichiarato correttamente e non è stata chiesta, da parte della sig.ra Pecci, l’attribuzione del relativo punteggio con riferimento a tutti i profili professionali (AA, AT e CS): l’indicazione, infatti, era generica ed inserita (correttamente) nell’apposita sezione del modulo di domanda; tuttavia la scuola, all’atto della convalida, ha proceduto all’attribuzione del relativo punteggio per tutti i profili, incorrendo in errore per sua stessa ed esclusiva responsabilità.

Ne discende che è illegittimo il riconoscimento del servizio prestato dall’odierna ricorrente negli a.s. 2018/19 e 2019/20 come prestato solo di





fatto e non anche di diritto, con conseguente esclusione del riconoscimento del relativo punteggio maturato.

A.5) Sul punto, vedasi la decisione recentemente resa, in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., dal **Giudice del lavoro del Tribunale di Ferrara** in un caso analogo a quello qui in esame, il quale, rilevando come l'art. 7 del D.M. n. 640/2017 “*non contempla tra le ipotesi di riconoscimento del servizio come prestato solo di fatto e non di diritto quella di un errore nell'attribuzione del punteggio [...] riferibile alla scuola e non all'aspirante*”, ha disposto, previa disapplicazione del decreto di rettifica, che il servizio scolastico effettivamente prestato in forza di contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico venisse considerato anche di diritto e non solo di fatto (**Doc. n. 17**).

***C) Illegittimità del decreto di rettifica per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento***  
***(art. 7, c. 5, D.M. 640/2017)***

C.1) Oltre a quanto sopra, più in generale, ed ancor prima, l'art. 7, **c. 5**, del D.M. 640/2017, rubricato “*Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli*” (**Doc. n. 2 cit.**), prevedeva che i dirigenti scolastici procedessero, all'atto del conferimento del primo incarico lavorativo, ai controlli di cui al c. 4 “*in merito alle dichiarazioni degli aspiranti*”, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA.

C.2) Ed invero, lo stesso articolo premetteva, al **c. 3**, che “*nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda*”, sia per quanto riguarda l'inclusione



dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei **c. 4 e 5** del citato art. 7, dovevano essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati.

C.3) Più precisamente, il dettato normativo del citato **c. 5** prevedeva che, i predetti controlli, venissero ***“tempestivamente effettuati”***, ***“all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato [...] dal dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base delle graduatorie”*** e dovessero *“riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante”*.

Proseguiva il successivo, **c. 6**, prevedendo che, *“In caso di mancata convalida dei dati”* il dirigente scolastico doveva assumere *“le conseguenti determinazioni”*, ovvero doveva procedere alla *“rideterminazione dei punteggi”*, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3; *“In caso di positiva convalida”*, aggiungeva il **c. 8**, il dirigente scolastico che gestiva il primo rapporto di lavoro doveva comunicare all’interessato e alle altre scuole interessate *“l’avvenuta verifica e convalida dei dati”*.

C.4) Ebbene, nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla Sig.ra Pecci è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Rita Levi Montalcini”, ovvero non dall’istituto scolastico che l’aveva convocata per il primo incarico lavorativo il 18.10.2018 (IST TEC Commerciale e per Geometri I.T.E.T. “Carducci/Galilei” di Fermo), bensì da quello che aveva stipulato il terzo contratto, sempre nell’a.s. 2018/2019, con decorrenza dal 05.11.2018 al 30.06.2019: inoltre, il decreto di convalida veniva emesso il



28.02.2019, dopo 4 mesi dal conferimento del primo incarico.

Dopo l'inserimento nelle graduatorie e la convalida del punteggio attribuito, la sig.ra Pecci continuava a prestare servizio in qualità di collaboratore scolastico anche negli anni successivi, sino al 30.06.2021, stipulando i contratti di lavoro a tempo determinato, di cui si è dato conto nelle superiori premesse in punto di fatto.

C.5) Senonché, solo al termine del corrente a.s. 2020-2021, veniva notificato all'odierna ricorrente il decreto di rettifica del punteggio oggetto del presente ricorso, emesso in data 23.06.2021.

**Il lasso temporale (oltre 2 anni e mezzo) intercorso tra la stipula del primo contratto da parte della Sig.ra Pecci (18.10.2018) e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio (23.06.2021), rende palese un ulteriore profilo di illegittimità della condotta dell'Amministrazione scolastica, in quanto posta in essere in evidente violazione della dettato normativo disciplinante l'inserimento in graduatoria e le relative operazioni di convalida.**

C.6) Ed invero, non solo nel caso di specie l'inserimento in graduatoria era stato convalidato – seppur a distanza di oltre 4 mesi dal conferimento del primo incarico e non dal Dirigente Scolastico che aveva stipulato il primo contratto di supplenza – ma, soprattutto, l'inatteso decreto di rettifica è arrivato dopo 2 anni e 4 mesi dalla convalida stessa.

È *in primis* evidente, infatti, che l'Amministrazione scolastica è venuta meno a quanto previsto dall'art. 7, c. 5, del D.M. 640/2017, secondo il quale il dirigente scolastico, all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato, avrebbe dovuto porre in essere i controlli “tempestivamente”.



Non può certo definirsi connotata da tempestività una convalida effettuata a distanza di oltre 4 mesi dalla stipula del primo contratto e, peraltro, non dal Dirigente che lo aveva stipulato, bensì da quello dell'I.C.S. "Rita Levi Montalcini", con il quale la ricorrente aveva stipulato il 3° contratto nel corso dell'a.s. 2018/2019; **può ancor meno definirsi tempestiva una rettifica che giunge addirittura DOPO 2 ANNI E 4 MESI dalla predetta convalida.**

C.7) Determinandosi ad una rettifica del punteggio dopo un così ampio lasso temporale dalla originaria convalida, l'Amministrazione scolastica ha operato in maniera ingiustificatamente negligente e, soprattutto, in violazione dei generali principi di imparzialità, correttezza, e buona fede. Infatti, pur non indicando il termine "*tempestivamente*" utilizzato nel dettato normativo (art. 7, c. 5, D.M. 640/2017) una scadenza temporale definita, non può non tenersi conto che, nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino, la tempistica e, quindi la durata dei procedimenti, è generalmente disciplinata dalla legge n. 69/2009, che indica in 30 giorni il termine di conclusione del procedimento e/o comunque di risposta da parte della P.A.

C.8) Pertanto, l'ampio lasso temporale intercorso tra il conferimento del primo contratto (18.10.2018) la convalida del punteggio (28.02.2019) e l'emissione del decreto di rettifica (23.06.2021), connota di irreparabile illegittimità il comportamento della Amministrazione scolastica, per violazione delle comuni regole di buona fede, tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che per violazione specifica della normativa di riferimento in materia.



#### ***D. Illegittimità/nullità del decreto di rettifica per difetto di motivazione***

D.1) Oltre a quanto sopra dedotto – che, a parere della scrivente difesa, appare già più che sufficiente al fine di dichiarare l’illegittimità del decreto di rettifica prot. n. 5474 del 26.06.2011 emesso dall’I.C.S. “Rita Levi Montalcini” – il predetto decreto risulta altresì viziato per difetto di motivazione.

Ed invero, si legge nella parte motiva che, *“da un controllo degli atti effettuato da questo Istituto sul conferimento degli incarichi alla sig.ra Pecci Valentina, in qualità di Collaboratore scolastico, negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, è emerso che solo per il corrente a.s. avrebbe avuto comunque diritto a conseguire l’incarico come Collaboratore Scolastico anche con punti 9,61, mentre negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 non avrebbe avuto diritto alla stipula di alcun contratto con il punteggio di 9,61 per il profilo Cs”*.

D.2) Ebbene, la conclusione cui giunge la Scuola per giustificare il riconoscimento di fatto, ma non di diritto, del servizio prestato negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 **è evidentemente apodittica, indimostrata ed indimostrabile**; infatti, non solo la presenza in graduatoria avrebbe astrattamente potuto consentire il conferimento dell’incarico di supplenza presso un altro istituto tra quelli indicati nella domanda di inserimento (nel decreto non è specificato se la presunta impossibilità di ricevere incarichi si riferisca solo all’I.C.S. “Rita Levi Montalcini” o anche alle altre scuole indicate nella domanda), ma l’odierna ricorrente, se non per il profilo professionale di CS, avrebbe ben potuto essere convocata, se non già in servizio, per il conferimento di incarichi anche per gli altri profili



professionali di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, in ordine  
ai quali nulla si precisa nel decreto *de quo*.

D.3) Resta ad ogni modo il fatto che, l'affermazione dell'Amministrazione, risulta **priva di qualsivoglia riscontro** ed appare dunque **inadeguata**, per deficit motivazionale, a giustificare il diniego del punteggio per il servizio prestato negli a.s. 2018/19 e 2019/20.

Infatti, anche se nel caso di specie non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma di atto gestionale avente natura privatistica, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dei presupposti di fatto che hanno condotto alla decisione, deve ritenersi, comunque, imprescindibile, in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..

***E) Illegittimità del decreto di rettifica per mancata comunicazione di avvio del procedimento.***

E.1) *Ad abundantiam*, il decreto *de quo* risulta altresì viziato per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “*la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso*” per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (**T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138**).

E.2) In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA



d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Ne discende il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi debitamente riconosciuto il servizio prestato, non solo di fatto, ma anche di diritto, con la relativa attribuzione del punteggio maturato.

### ***SUL PERICOLUM IN MORA***

F.1) Quanto al *periculum in mora*, consistente in quel danno grave ed irreparabile che la ricorrente subirebbe nell'immediato, è evidente che, nel caso di specie, tale **pregiudizio** non è solo potenziale, ma assolutamente **attuale**.

Risulta infatti palese il danno arrecato all'odierna ricorrente da un provvedimento di rettifica emesso a distanza temporale di 2 ANNI E 4 MESI da quello di iniziale convalida, peraltro dovuto ad un errore di valutazione imputabile esclusivamente all'amministrazione scolastica ed in alcun modo all'aspirante.

F.2) Ed invero, la mancata tempestiva valutazione della domanda della Sig.ra Pecci, **o meglio la sua rettifica irrimediabilmente tardiva, ha come conseguenza che** – nella denegata ipotesi di conferma, anche in questa sede, non tanto della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, quanto dell'ulteriore disposto circa la valutazione del servizio prestato come di fatto e non anche di diritto “*con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio*” – **i servizi prestati nei primi due anni scolastici non verranno riconosciuti alla Sig.ra Pecci ai fini giuridici**.

Pertanto, rischia concretamente, quanto inevitabilmente, di essere precluso



all'odierna ricorrente, il riconoscimento del punteggio relativo al servizio maturato, sia con riferimento alla domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA valevoli per il triennio 2021-2024 (Doc. n. 13 cit.), sia, soprattutto, con riferimento alla domanda presentata ai fini dell'inserimento nella Graduatoria Permanente ATA 24 (Doc. n. 14 cit.), valevole, come sopra rilevato, ai fini dell'immissione in ruolo, ovvero, del conferimento delle supplenze per l'intero anno scolastico (al 31 agosto, o al 30 giugno), entrambe presentate prima dell'emissione e comunicazione del provvedimento di rettifica (il che determina peraltro, con riferimento ai servizi dichiarati dalla sig.ra Pecci, un ulteriore profilo di rischio circa la veridicità delle dichiarazioni rese, con conseguente esposizione della medesima alle relative responsabilità di natura penale!!!).

F.3) Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda della Sig.ra Pecci, in quanto non è escluso che la stessa, pur in virtù del minor punteggio attribuito al (solo) profilo di collaboratore scolastico, avrebbe comunque lavorato, maturando anzianità di servizio.

Pertanto, dall'intempestiva verifica da parte dell'istituzione scolastica e dall'errato disconoscimento del punteggio per l'anzianità di servizio maturata, non può e non deve derivare, per l'esponente, alle porte delle convocazioni per il nuovo a.s. 2021/2022, quel pregiudizio irreparabile, connesso ad una posizione deteriore nelle graduatorie di circolo e di istituto, di imminente aggiornamento, ovvero all'esclusione della Graduatoria Permanente ATA 24, di imminente costituzione: sussiste dunque un





pregiudizio imminente ed irreparabile in capo alla ricorrente, meritevole di tutela immediata, che giustifica la presente richiesta cautelare, in quanto i tempi di un giudizio ordinario non sarebbero compatibili con gli interessi della ricorrente, di cui si chiede la tutela.

\* \* \* \* \*

### **Integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati**

La scrivente difesa chiede sin d'ora all'Ecc.mo Tribunale adito di voler **disporre l'integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei soggetti inseriti nella graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA dell'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno – Fermo e in coloro i quali hanno presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi per l'a.s. 2021/2022, **con notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione, con onere a carico di quest'ultima**, ovvero concedere termine alla ricorrente per procedere all'integrazione predetta autorizzando la notificazione per pubblici proclami, in ogni caso mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione.

\* \* \* \* \*

Tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti procuratori, nella spiegata qualità,

### **RICORRONO**

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo affinché lo stesso, letto il presente ricorso e vista la documentazione prodotta, **VOGLIA** accogliere le seguenti



## CONCLUSIONI

### *in via preliminare*

- DISPORRE l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA dell'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno – Fermo e di coloro i quali hanno presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi della Provincia di Ascoli Piceno per l'a.s. 2021/2022, quali litisconsorti necessari, con notificazione per pubblici proclami del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, mediante pubblicazione sul sito web USR Marche [www.marche.istruzione.it](http://www.marche.istruzione.it), con onere a carico dell'Amministrazione resistente, ovvero, in ogni caso, AUTORIZZARE la ricorrente alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul predetto sito web;

### *in via cautelare ed immediata*

- inaudita altera parte, in ragione dell'urgenza sottesa all'imminente avvio delle convocazioni per il conferimento degli incarichi per l'a.s. 2021/2022 e tenuto conto dei tempi necessari alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web delle Amministrazioni resistenti, ovvero, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé e discussione della causa,

- DISPORRE la disapplicazione del decreto del 23.06.2021, prot. 0005474, emesso dall'I.C.S. "Rita Levi Montalcini" limitatamente alla parte in cui dispone che il servizio prestato dalla sig.ra Pecci in qualità di collaboratore scolastico per l'a.s. 2018/19 e per l'a.s. 2019/20 è dichiarato come prestato di fatto e non diritto, e per l'effetto



- ORDINARE alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ognuna per quanto di competenza, di DICHIARARE il servizio prestato dalla sig.ra Pecci in qualità di collaboratore scolastico per l'a.s. 2018/19 e per l'a.s. 2019/20 come prestato di fatto e di diritto, con conseguente attribuzione del relativo punteggio maturato;

***Nel merito***

- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità, nullità e/o comunque l'inefficacia del decreto del 23.06.2021, prot. 0005474, emesso dall'I.C.S. "Rita Levi Montalcini" limitatamente alla parte in cui dispone che il servizio prestato dalla sig.ra Pecci in qualità di collaboratore scolastico per l'a.s. 2018/19 e per l'a.s. 2019/20 è dichiarato come prestato di fatto e non diritto, e per l'effetto

- CONDANNARE le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'adozione di ogni opportuno provvedimento, ognuna per quanto di competenza, volto a DICHIARARE il servizio prestato dalla sig.ra Pecci in qualità di collaboratore scolastico per l'a.s. 2018/19 e per l'a.s. 2019/20 come prestato di fatto e di diritto, con conseguente attribuzione del relativo punteggio maturato.

Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

***In via istruttoria***

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per il personale ATA del



- 25.10.2017 prot. 9897/C03;
- 2) D.M. n. 640 del 30.08.2017;
  - 3) Contratto di lavoro a tempo determinato Pecci Valentina – IST TEC Commerciale “Carducci/Galilei” di Fermo del 18.10.2018, prot. n. 7904;
  - 4) Contratto di lavoro a tempo determinato Pecci Valentina – IST TEC Commerciale “Carducci/Galilei” di Fermo del 20.10.2018, prot. n. 7966;
  - 5) Contratto di lavoro a tempo determinato Pecci Valentina – ISC “Rita Levi Montalcini” del 05.11.2018, prot. n. 6716;
  - 6) Contratto di lavoro a tempo determinato Pecci Valentina – ISC “Rita Levi Montalcini” del 21.09.2019, prot. n. 7308;
  - 7) Contratto di lavoro a tempo determinato Pecci Valentina – ISC “Rita Levi Montalcini” del 12.09.2020, prot. n. 5785 con decorrenza dal 12.09.2020 al 31.12.2020;
  - 8) Contratto di lavoro a tempo determinato Pecci Valentina – ISC “Rita Levi Montalcini” del 12.09.2020, prot. n. 5785 con decorrenza dal 12.09.2020 al 21.09.2020;
  - 9) Contratto di lavoro a tempo determinato Pecci Valentina – ISC “Rita Levi Montalcini” del 22.09.2020, prot. n. 6071 con decorrenza dal 22.09.2020 al 30.06.2021;
  - 10) Decreto di convalida punteggio del 28.02.2019 prot. 1716;
  - 11) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
  - 12) Domanda di aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 del 14.04.2021;
  - 13) Nota USR Marche del 16.04.2021, prot. 7321 relativa a:
    - a. DDG 290 del 15.04.2021 USR Marche per bando collaboratore



scolastico;

b. DDG 286 del 15.04.2021 USR Marche per bando assistente tecnico;

c. DDG 285 del 15.04.2021 USR Marche per bando assistente amministrativo;

d. DDG 362 del 11.05.2021 USR Marche integrazione bando assistente amministrativo;

14) Domanda inserimento Graduatoria Permanente ATA 24 Mesi del 06.05.2021;

15) Decreto di rettifica punteggio del 23.06.2021, prot. 5474;

16) Istanza di annullamento in autotutela Pecci Valentina del 25.06.2021, prot. 5514;

17) Dispositivo Ordinanza Tribunale di Ferrara.

\* \* \* \* \*

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato, per cui il versamento del contributo unificato è pari ad € 259,00.

Con osservanza.

Fermo lì, 09 luglio 2021.

Avv. Giovanni Lanciotti

Avv. Marco Tomassini

